

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: PROVVEDITORATO

29/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 3

«REGOLAZIONE DEL MERCATO, CONSUMATORI, PROVVEDITORATO

LABORATORIO, SAGGIO METALLI PREZIOSI» N. 95

OGGETTO : PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 - CODICE C.I.G. Z0E14B68CB. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 66 DEL 10 GIUGNO 2015

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTI i provvedimenti della Giunta Camerale n. 227 del 19 dicembre 2013 e le determinazioni del Segretario Generale n. 135 del 31 dicembre 2013 e n. 11 del 14 gennaio 2014, con i quali vengono attribuite specifiche competenze alla dirigenza e viene effettuata la ripartizione dei compiti tra gli organi istituzionali camerali e la dirigenza;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 173 del 19 dicembre 2014, che ripartisce le competenze tra i dirigenti, al fine dell'assunzione dei relativi oneri di spesa riferiti all'esercizio 2015;

RICORDATO che, con proprio provvedimento n. 66 del 10 giugno 2015 è stato determinato di avviare il procedimento per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza degli edifici camerali e di approvare la documentazione di gara;

VISTI gli atti della procedura di gara e tenuto conto che a seguito della pubblicazione del bando di selezione hanno presentato manifestazione di interesse ad essere invitati n. 6 operatori e che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di preinformazione prot. n. 14156 sono state invitate a presentare offerta entro il termine del 28 agosto alle ore 10,00 le prime cinque imprese, delle quali hanno presentato offerta solo due;

VISTO il verbale della prima seduta pubblica svoltasi in data 17 settembre 2015, durante la quale la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 87 del Dirigen-

te dell'Area 3 del 11 settembre 2015, successivamente alla verifica preliminare della regolarità formale e sostanziale, dell'integrità e completezza dei plichi pervenuti e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ha ritenuto di ammetterli alle successive fasi di gara;

RICHIAMATO il verbale del 23 settembre 2015 di valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche, con il quale la Commissione giudicatrice, preso atto dell'impossibilità a procedere obiettivamente all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri n. 1 e sub. n. 1; n. 2 e sub n. 2 dell'art. 10 del disciplinare di gara, rimette al RUP della stazione appaltante gli atti di gara per gli adempimenti conseguenti;

VERIFICATO che i criteri di attribuzione dei punteggi, di cui ai punti n. 1 e sub n. 1; n. 2 e sub n. 2 del disciplinare di gara, non consentono di differenziare il punteggio tra l'offerta migliore e le altre offerte, poiché per il particolare meccanismo adottato, ad ambedue i concorrenti verrebbe assegnato il punteggio massimo di 8 punti.

TENUTO CONTO che i citati criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle richiamate formule non sono correlati tra loro per la presenza al loro interno di parametri di misura diversi, prevedendo così una diversa formulazione sia per l'attribuzione del punteggio massimo che per l'attribuzione del punteggio di ciascuna altra offerta e che, se applicati, porterebbero a una illogica attribuzione dei punteggi (il punteggio massimo sarebbe stato attribuito al concorrente con il miglior rapporto tra guardie e numero clienti agli altri sarebbe stato attribuito un punteggio secondo un altro indice, il cui rapporto è dato dal numero di guardie offerto rispetto al numero massimo di guardie, prescindendo dal numero di clienti serviti;

PRESO ATTO pertanto che le formule indicate ai punti sub. n. 1 e sub n. 2 riferite rispettivamente ai punti n. 1 e n. 2 dell'art. 10 del disciplinare di gara sono errate e tali da non permettere una giusta valutazione dei concorrenti secondo il principio della parità di trattamento;

RITENUTO OPPORTUNO, in osservanza dei principi di buona amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti (D. Lgs 163 del 12/04/2006), addivenire in autotutela all'annullamento della procedura di gara, per non incorrere negli effetti distorsivi descritti e quindi tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse qui richiamati;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

PRESO ATTO che a seguito della non attribuzione del punteggio tecnico la procedura di gara si è interrotta;

TENUTO CONTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;

RILEVATA l'opportunità di agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico di buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTO l'obbligo, ai sensi dell'art. 79, c. 5 b-bis), del D. Lgs. 163/2006 di dare comunicazione dell'annullamento in autotutela della procedura a tutti i partecipanti;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante provvederà alla restituzione della garanzia fideiussoria prodotta a corredo dell'offerta nonché dei plichi di gara ivi comprese le buste contenenti le offerte economiche conservate agli atti perfettamente sigillate ed integre;

DATO ATTO della volontà della Stazione Appaltante di indire nuovamente la procedura di gara, a seguito della corretta riformulazione dei criteri di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- a) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 66 del 10 giugno 2015, il bando di gara e tutti gli allegati che costituiscono la *lex specialis* della procedura indetta per l'affidamento triennale del servizio di vigilanza degli edifici camerali;
- b) di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di una nuova gara e l'approvazione dei nuovi allegati;
- c) di dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- d) di provvedere alla restituzione alle due imprese concorrenti della garanzia fideiussoria prodotta a corredo delle rispettive offerte nonché dei plichi di gara ivi comprese le buste contenenti le offerte economiche conservate agli atti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

(Dr. Mauro Sfreddo)Il documento è firma-

to digitalmente dal Dr. Mauro Sfreddo ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche